

Presentazione del Seminario

“Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali”

(Roma, Università degli Studi di Roma, La Sapienza,
Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018)

di Massimo Luciani – Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell’Università degli Studi di Roma, La Sapienza e Presidente dell’AIC

1. Quando ho proposto al Consiglio Direttivo della nostra Associazione di organizzare un Seminario – diciamo così – “a caldo” sulle recenti vicende istituzionali ho registrato un consenso unanime. Siamo convinti, infatti, che l’AIC debba sollecitare alla riflessione sui grandi temi del diritto costituzionale (di qui il Convegno annuale e le numerose altre iniziative da noi organizzate o patrocinate), anche con attenzione specifica alle origini della nostra disciplina (di qui i Seminari sulle “radici” del pensiero costituzionalistico), ma siamo altrettanto convinti che debba seguire le concrete vicende istituzionali, man mano che si evolvono. È per questo che, come sapete, ospitiamo (specialmente sul nostro *Osservatorio*) contributi di stretta attualità ed è per questo che non abbiamo mancato di stimolare la discussione sui temi del presente.

Il complesso procedimento di formazione del nuovo Governo ha posto questioni già note e altre inedite, che meritavano e meritano la nostra attenzione. Per questo, riprendendo il modello del Seminario del 12 dicembre 2016, che si tenne ad appena una settimana di distanza dal noto *referendum* costituzionale, abbiamo deciso di organizzare questo nostro incontro, la cui formula è la medesima allora felicemente sperimentata. Dopo queste mie brevi parole di presentazione, pertanto, raccoglieremo le prenotazioni per gli interventi, che saranno tenuti nell’ordine in cui le prenotazioni, appunto, ci perverranno. L’oggetto di tali interventi è assolutamente libero, ovviamente, tuttavia mi permetto di suggerire alcuni temi generali di riflessione (chiaramente senza alcuna pretesa di proporre un elenco esaustivo).

2. Il primo tema è quello degli effetti della controfirma, nella prospettiva della classificazione degli atti del capo dello Stato e della ricostruzione degli apporti rispettivi del Presidente e del Governo.

Le ultime vicende fanno emergere, a mio avviso, con tutta evidenza, la forza della forma, di quella forma – cioè – che, sulla scia di fondamentali scritti di Sandulli, da tempo mi ha indotto a sostenere che l’adozione di un atto nella forma – appunto – del decreto del Presidente della

Repubblica implica anche la sostanza del coinvolgimento della volontà dello stesso Presidente, sicché tutti i suoi atti sono da considerare *prima facie* duali, mentre si può diversamente opinare solo se dal testo della Costituzione emergono evidenze in senso diverso. Si tratta, però, notoriamente di *res controversa*, sulla quale abbiamo una vasta pluralità di opinioni.

3. Un altro tema rilevante è quello della configurabilità o meno di una funzione di “indirizzo politico costituzionale” in capo al Presidente, cui si aggiunge quello, ancillare, del se, in questi giorni, si sia effettivamente verificata l’ipotesi dell’esercizio di tale funzione. Personalmente, oltre a nutrire molti dubbi sulla configurabilità della funzione in astratto, ne nutro altrettanti sulla possibilità di ascrivere a quella (ipotetica) funzione gli atti recentemente adottati dal Presidente della Repubblica.

4. V’è poi il tema della responsabilità penale del capo dello Stato, prima evocata nella discussione politica di alcuni giorni or sono e poi – fortunatamente, mi permetto di osservare – lasciata cadere. Qui abbiamo l’eterna questione della definizione delle due fattispecie di reato (“attentato alla Costituzione” e “alto tradimento”), che, come è noto, non ha ancora trovato una soluzione unanime.

5. Infine (“infine”, ovviamente, solo in questo elenco semplificato, perché molto altro si potrebbe segnalare), v’è la questione del ruolo del Presidente della Repubblica nel disegno generale della nostra forma di governo. Va ancora per la maggiore, fra gli studiosi italiani, l’evocazione della dottrina del potere neutro, importata in genere da Constant *via* Schmitt, ma che, in realtà, ha anche più lontane e complesse radici medievali. Anche in questo caso, se posso permettermi di manifestare il mio personale avviso, dubito che si tratti di una chiave di lettura esportabile dalle atmosfere della monarchia costituzionale in quelle della democrazia parlamentare. Altre, infatti, mi sembrano le prospettive corrette di analisi. Nondimeno, proprio per il perdurante successo di quel filone di pensiero, è forse opportuno che ci si ritorni, proprio a ridosso delle complesse vicende istituzionali che abbiamo vissuto in questi giorni.

6. I costituzionalisti, come ricordavano anche queste brevi considerazioni introduttive, sono sovente divisi, nel merito delle letture che danno sia della Costituzione che delle concrete vicende istituzionali che ad essa vanno commisurate. Nondimeno, essi sono uniti dal comune senso di appartenenza a *una* comunità scientifica, che è *una* anche al di là delle divergenze di opinione.

La nostra Associazione intende rappresentare tutte le sensibilità del nostro variegato panorama scientifico, perché l’unità nel pluralismo è un bene prezioso che dobbiamo proteggere e conservare, anche in futuro. Confido che la discussione di oggi (segnalo che alcuni Colleghi che, per impegni istituzionali, non potranno essere con noi – mi riferisco a Gaetano Silvestri, Andrea Manzella, Lorenza Violini, Antonio Saitta ed Emanuele Rossi – mi hanno chiamato per scusarsi, chiedendo di salutare i presenti e in molti casi promettendo i loro contributi scritti, che pubblicheremo,

sull'Osservatorio Costituzionale, assieme agli altri che ci darete) sia un nuovo segno della comune capacità di procedere in questa direzione.